

Prot.n. 162313/13A2
Allegati n.3

+Potenza 21.07.2020

All'Associazione LUCA COSCIONI
Sez. Basilicata

Sede

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. (*Posta Elettronica Certificata*)
(Valida a fini legali, DPR n.68 dell'11/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OGGETTO: parere concernente l'applicazione del DPCM del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Come vi è noto, lo scrivente Dipartimento si era determinato a proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una delibera che potesse superare i disagi e le insoddisfazioni rappresentati da Codesta Associazione in merito all'applicazione dell'art 17 del DPCM 12.01.2017, che, per i dispositivi inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al-nomenclatore allegato 5, il passaggio da un sistema tariffario, con oneri a carica del S.S.N e remunerazione diretta al prestatore, ad un sistema di messa a gara ad evidenza pubblica dell'erogazione dei dispositivi protesi.

In particolare, il Dipartimento aveva condiviso la ricostruzione motivazionale della vs. richiesta e in seguito ad un incontro tenutosi presso lo scrivente Dipartimento aveva proceduto a formale richiesta di parere, formulato con nota prot. N. 132891/13A2 in data 10.07.2020.

Al contrario delle considerazioni del Dipartimento esposte sia nella bozza di deliberazione sia nella riunione di cui sopra, l'Avvocatura regionale, in riscontro alla richiesta dello scrivente, ha ritenuto di condividere integralmente solo l'impegno formale ad un'azione di promozione, presso la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, affinché siano definite in tempi utili le idonee modalità di erogazione alle persone con disabilità dei dispositivi elencati nell'allegato all'art.30 bis della Legge 96/2017 e, qualora non venissero individuate procedure pubbliche atte a "soddisfare le esigenze di cui al comma 1" dello stesso articolo, a far sì che gli organismi competenti provvedano contestualmente al "trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e ... fissazione delle relative tariffe..." escludendoli dall'acquisto attraverso appalto pubblico, per consentire un percorso di erogazione appropriato, volto a garantire un'efficace risposta alle singole esigenze degli utenti.

Al contrario, l'Avvocatura non ha ritenuto conforme alla normativa vigente la soluzione proposta per il cd. regime transitorio. L'Avvocatura ritiene, infatti, che l'art.64. 3° comma del DPCM vigente limita l'entrata in vigore della nuova normativa e dunque l'applicabilità del regime previsto dal DM n.332/99 esclusivamente per i dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, e, dunque, per la restante parte, vale a dire gli ausili indicati negli elenchi 2A e 2B dell'Allegato 5 al DPCM 12.1.2017 si applica la nuova normativa ivi contenuta.

Distinti saluti

Il Dirigente Generale
Dr. Ernesto Esposito

